

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
ROMA**

SEZIONE TERZA BIS – RICORSO N. 17/2020

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE

**SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL M.I.M. E USR LAZIO
DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO,
A VALERE QUALE AVVISO**

EX ART. 41 COMMA 4 e ART. 27 COMMA 2 E ART. 49 C.P.A.

Nel ricorso proposto dalla sig.ra **FRELLI TATIANA**, cod. fisc. FRLTTN72P68H501R, nata a Roma il 28/09/1972 e residente a Fiumicino in via Elini n.36, rappresentata e difesa, in virtù della procura allegata al ricorso dall'avvocato Fabio Pierdominici del foro di Macerata, cod. fisc. PRDFBA57T31B474R – fax 0737.630126 – PEC: fabio.pierdominici@avvocaticamerino.legalmail.it, e presso di lui domiciliata

contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e nei confronti di Lidia Palliccia, Iafet Pacilio, controinteressati già evocati non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole “m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R0001154.3-10-2019” del

3 ottobre 2019 (doc. 1), comunicato all'interessata via email in data 4 ottobre 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali nella regione Lazio,

- del calendario emanato da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le operazioni di immissioni in ruolo 2019 - 2020 da graduatorie di merito concorso 2016 e graduatorie di merito concorso 2018, nella parte in cui possa non contemplare la ricorrente;

- con riserva di impugnare le pubblicande emendate graduatorie relative al cennato concorso e alla cennata sua classe disciplinare nella parte in cui non contemplino la ricorrente, il decreto del M.I.U.R. che le approverà e il piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R. nella parte in cui non contempli la ricorrente e non la immetta in ruolo quale docente ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e del D.D.G. 85/2018

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso

E

per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali per la regione Lazio

del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 la ricorrente e ad immetterla in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018

VISTO CHE

con Ordinanza del 10/06/2024 n. 11780/2024 Reg.Prov.Coll. il TAR Lazio - Roma, Sezione Terza bis, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura indicata in epigrafe da cui è stata esclusa l'odierna ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da medesimo TAR Lazio - Roma con l'Ordinanza n. 836/2019, e dunque mediante:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.-l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generali del ricorso;
- 2.-il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.-gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.-l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali rilevanti;
- 5.-l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.-l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.-il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.-In ordine alle prescritte modalità, il MIUR e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza – il testo integrale dei ricorsi e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

prescrivendo che Ministero convenuto e suo U.S.R.:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo di controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

tanto premesso, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e il suo Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, vogliano pubblicare il presente avviso e i relativi allegati sui propri siti istituzionali, nella sezione "Atto di notifica"; a tale fine, in ottemperanza dall'ordinanza n. 11780/2024 Reg. Prov. Coll. del TAR Lazio – Roma Sezione Terza Bis, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, indicando altresì:

- che pende il giudizio n. r.g. 17/2020 dinanzi al TAR Lazio – Roma, nel cui ambito la sig.ra FRELLI TATIANA, cod. fisc. FRLTTN72P68H501R, ha evocato il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e il suo Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnando il provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole "m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R0001154.3-10-2019" del 3 ottobre 2019 (doc. 1), comunicato all'interessata via email in data 4 ottobre 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali nella regione Lazio, il calendario emanato da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le operazioni di immissioni in ruolo 2019 - 2020 da graduatorie di merito concorso 2016 e graduatorie di merito concorso 2018, nella parte in cui possa non contemplare la ricorrente, con riserva di impugnare le pubblicande emendate graduatorie relative al cennato concorso e alla cennata sua classe disciplinare nella parte in cui non contemplino la ricorrente, il decreto del M.I.U.R. che le approverà e il piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R. nella parte in cui

non contempli la ricorrente e non la immetta in ruolo quale docente ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e del D.D.G. 85/2018, e ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, al fine di vederli annullati e veder pronunziata la declaratoria dell'obbligo e/o condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali per la regione Lazio del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 la ricorrente e ad immetterla in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018;

- ciò avanzando, quali motivi di ricorso: Illegittimità derivata - VIOLAZIONE DI LEGGE (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, giacché errano il Ministero e il suo U.S.R. a considerare non legittimo il titolo abilitativo estero della ricorrente in pendenza del cui riconoscimento ella fu inserita con riserva nella procedura concorsuale de qua, e per VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 Cost., decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), ECCESSO DI POTERE per discriminazione, illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, giacché correttamente altri UU.SS.RR. hanno diversamente agito in analoghi casi.

- già evocati i controinteressati Lidia Palliccia e lafet Pacilio, altri controinteressati sono i soggetti che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura indicata in epigrafe da cui è stata esclusa la ricorrente Tatiana Frelli;

- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- il testo integrale del ricorso introduttivo è il seguente:

***“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO - ROMA***

RICORSO

*proposto dalla Sig.ra **Tatiana Frelli**, c.f. FRLTTN72P68H501R, nata a Roma il 28.9.1972 e residente a Fiumicino in via Elini n. 36, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù della procura allegata dall'Avv. Leonardo Pierdominici (c.f. PRDLRD85A20B474Z, fax 07331871344, PEC avvleonardopierdominici@puntopec.it) e dall'Avv. Fabio Pierdominici (c.f. PRDFBA57T31B474R, fax 0737630126, PEC fabio.pierdominici@avvocaticamerino.legalmail.it) entrambi del foro di Macerata, e col primo elettivamente domiciliata ex art. 16 sexies d.l. n.179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avvleonardopierdominici@puntopec.it*

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato

e, per quanto possa occorrere, nei confronti di

- Lidia Palliccia, c.f.

residente a Cori in via

- Iafet Pacilio, c.f.

a Roccasecca in via

quali soggetto potenzialmente controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

- *del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole “m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R0001154.3-10-2019” del 3 ottobre 2019 (doc. 1), comunicato all'interessata via email in data 4 ottobre 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali nella regione Lazio,*
- *del calendario emanato da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le operazioni di immissioni in ruolo 2019 - 2020 da graduatorie di merito concorso 2016 e graduatorie di merito concorso 2018, nella parte in cui possa non contemplare la ricorrente;*
- *con riserva di impugnare le pubblicande emendate graduatorie relative al cennato concorso e alla cennata sua classe disciplinare nella parte in cui non contemplino la ricorrente, il decreto del M.I.U.R. che le approverà e il piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R. nella parte in cui non contempli la ricorrente e non la immetta in ruolo quale docente ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e del D.D.G. 85/2018*
- *di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso*

E

per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali per la regione Lazio del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 la ricorrente e ad immetterla in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018.

FATTO

- 1. La ricorrente è soggetto laureato in Italia, con già anni di esperienza quale insegnante precario nelle scuole anche italiane, che ha ottenuto il titolo professionale e la abilitazione quale insegnante in Bulgaria, stato membro dell'Unione europea.*
- 2. Con domanda recapitata al competente Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, la ricorrente, cittadino italiano ed europeo (art. 20 TFUE), ha richiesto, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento dei propri titoli professionali di insegnante e della propria formazione all'uopo ottenuti in Bulgaria, ai fini dell'esercizio della professione di docente anche nelle scuole italiane di istruzione secondaria superiore per la disciplina di riferimento, scienze economico-aziendali, ed affini e parificate.*
- 3. In virtù del suddetto titolo professionale/abilitazione acquisito in Bulgaria ed in attesa del suo riconoscimento stante la pendenza del procedimento all'uopo avviato, la ricorrente è stata, correttamente, ammessa a partecipare con riserva al "Concorso di cui all'articolo 17,*

comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2018 (doc. 4), nelle selezioni per insegnanti di scienze economico-aziendali per le scuole superiori.

4. Alla fine di maggio 2018, quando la ricorrente già aveva presentato le proprie istanze riconoscimento, sul sito del MIUR è comparso l’abnorme dispaccio prot. n. 0009014 datato 29 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII (doc. 6); MIUR pretese dunque di mettere in discussione titoli e qualifiche professionali della ricorrente e dunque, stante quanto sopra, il titolo per la sua partecipazione al menzionato concorso docenti 2018, seppur con argomentazioni erronee; proprio per detta ragione, quell’atto fu impugnato dalla ricorrente, come fu poi impugnato l’ulteriore provvedimento individuale ricevuto dal Ministero (doc. 7) che le notificava, (conformemente all’intendimento generalmente comunicato da MIUR nella nota/dispaccio e dunque sulla base delle erronee interpretazioni trasfuse nella nota MIUR del 29.5.2018) il rigetto della propria istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali e dunque dell’abilitazione quale insegnante ottenute in Bulgaria, innestando giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui è recentemente conseguita la sentenza da parte del

medesimo organo, non definitiva, e cui segue impugnativa al Consiglio di Stato da parte della ricorrente medesima stante l'erroneità della cennata sentenza del giudice di prime cure.

5. Nel frattempo, come detto, la ricorrente è stata ammessa a sostenere le prove d'esame così come previste dal D.G.G. n. 85 del 2018 presso l'Ufficio Scolastico per il Lazio, quale ufficio delegato a trattare le domande dei candidati destinati a quella regione, prove peraltro superate con successo; ed è, alla data di redazione del presente ricorso, dunque tuttora inclusa nelle graduatorie di merito concorsuali pedissequamente pubblicate (doc. 2 - da cui sono tratti i nominativi dei soggetti in epigrafe indicati come potenziali controinteressati, giacché ivi classificati in posizione posteriore alla ricorrente ed essendo dunque soggetti che si avvantaggerebbero della sua prefigurata, illegittima esclusione).

6. In esito a tale cursus accade tuttavia che la ricorrente si è vista recapitare l'impugnato atto di esclusione dal concorso, concorso cui era stato giustamente ammessa con riserva, e nel cui ambito aveva già sostenuto positivamente le prove; e si apprende dalla lettura dell'impugnato provvedimento individuale di esclusione dal concorso che la scelta di M.I.U.R. e del suo ufficio territoriale è ancora fondata sull'erronea interpretazione propalata negli atti pregressi summenzionati, e dunque dall'erronea presa di posizione di M.I.U.R. in tema di riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali esteri del ricorrente, così che la già denunciata erroneità di quelli dà luogo alla illegittimità e lesività, conseguenziali, di quelli in questa sede impugnati.

7. Per detta ragione la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Illegittimità derivata - VIOLAZIONE DI LEGGE (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

I.1 Si è anzitutto nel caso di specie in presenza di plurimi fenomeni di illegittimità derivata.

Dall'illegittimità dell'esclusione dalla procedura concorsuale coll'impugnato provvedimento individuale consegue, in via derivata, l'illegittimità delle graduatorie approvate nella classe di concorso rilevante per la ricorrente (nella parte in cui non la ammettono), graduatorie ove sono inclusi i soggetti controinteressati cui viene notificato il presente atto, e pure consegue in via derivata l'illegittimità dei decreti che quelle graduatorie approvano, dei pedissequi piani di assunzioni ove già esistenti, e d'ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso.

I.2 Ma illegittimità derivata si configura anche e primariamente tra le motivazioni già accampate nell'impugnazione dei provvedimenti di diniego del M.I.U.R. al riconoscimento di titoli e qualifiche estere del ricorrente, come trasfuse negli atti di impugnativa al T.A.R. Lazio e al Consiglio di Stato, e il provvedimento di esclusione dal concorso.

E' erroneo, per le ragioni che in quegli atti sono state indicate, ed oggi sub iudice presso il giudice competente ratione loci et materiae, l'interposto diniego del M.I.U.R. al riconoscimento di titoli e qualifiche estere della ricorrente; sulla base dello status di abilitato all'estero in attesa di riconoscimento la ricorrente fu, correttamente, ammessa con riserva alla partecipazione al concorso; la riserva viene, con l'atto di esclusione in questa sede impugnato, erroneamente sciolta, giacché è espressamente sciolta per gli stessi erronei motivi che furono accampati per denegare il riconoscimento di titoli e qualifiche estere della ricorrente.

Confidando che detta erroneità verrà dichiarata dal giudicante oggi investito della questione principale, "a monte", si impugnano in questa sede i conseguenziali atti di esclusione dal concorso, "a valle": così che anche la questione della partecipazione al concorso docenti 2018 da parte della ricorrente, cui ella ha diritto, rimanga impregiudicata, e affinché alla risoluzione positiva della questione principale concernente il diritto al riconoscimento di titoli e qualifiche professionali estere consegua la soluzione anche della seconda, quella della partecipazione al concorso, che si fonda sulla legittimità di quei titoli e qualifiche professionali estere (la ricorrente fu ammessa al concorso con riserva nell'attesa che MIUR li scrutinasse) e che è massimamente rilevante perché attiene alla possibilità della ricorrente di entrare definitivamente in ruolo quale docente.

I.3 *Si replicano in questa sede i contenuti del ricorso frapposto dalla ricorrente avverso gli atti di diniego al riconoscimento dell'abilitazione*

estera succitati, affinché si considerino indirizzati, quali motivi di doglianza, anche contro gli atti in questa sede impugnati.

“ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

RICORSO

proposto dalla Sig.ra Tatiana Frelli, c.f. FRLTTN72P68H501R, nata a Roma il 28.9.1972 e residente a Fiumicino in via Elini n. 36, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù della procura allegata dall'Avv. Leonardo Pierdominici (c.f. PRDLRD85A20B474Z, fax 07331871344, PEC avvleonardopierdominici@puntopec.it) e dall'Avv. Fabio Pierdominici (c.f. PRDFBA57T31B474R, fax 0737630126, PEC fabio.pierdominici@avvocraticamerino.legalmail.it) entrambi del foro di Macerata, e col primo elettivamente domiciliati ex art. 16 sexies d.l. n.179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avvleonardopierdominici@puntopec.it

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' ED ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

del provvedimento “m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0012698.25-07-2018” (doc. 1) datato 25 luglio 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad oggetto “Riconoscimento formazione professionale – Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento”, recapitato mediante posta ordinaria alla ricorrente in data 27.8.2018, con cui la suddetta amministrazione, in riferimento alla istanza della ricorrente presentata ai fini del riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti in Bulgaria (quale insegnante di economia), la rigetta per un presunto «difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione docente conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea», facendo riferimento al

proprio preventivo provvedimento “MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0009014.29-05-2018” (doc. 2) del 29 maggio 2018 che già fu impugnato dalla ricorrente, e adducendo che la istanza di riconoscimento dei titoli professionali presentata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti della «direttiva 2013/55/UE», della direttiva 2005/36/CE (in versione consolidata, a seguito delle modifiche proprio della direttiva 2013/55/UE, qui al doc. 29) e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 non può essere accolta «perché priva dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni», con ciò denegando, per quanto si dirà e proverà dettagliatamente di seguito, il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuti dall’autorità competente i propri titoli professionali e la propria formazione ottenuti in Bulgaria.

FATTO

1. Con domanda inviata e recapitata al competente Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, la ricorrente, cittadina italiana ed europea (art. 20 TFUE), ha richiesto, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento dei propri titoli professionali di insegnante e della propria formazione all’uopo ottenuti in Bulgaria, ai fini dell’esercizio della professione di docente anche nelle scuole italiane di istruzione secondaria per le discipline di riferimento, scienze economico-aziendali.

Ella ha ricevuto, a fronte dell’istanza, il provvedimento di rigetto summenzionato.

2. I documenti che attestano le formazioni intraprese in Bulgaria dalla ricorrente (corsi di abilitazione all’insegnamento della materia de qua, nell’arco temporale di un anno accademico, presso la New Bulgarian University di Sofia, impartiti in lingua bulgara con servizio di interpretariato simultaneo in lingua italiana, di cui solo parte per via telematica; con, al termine dei corsi, sottoposizione in loco ad esami scritti su tutte le materie del corso a norma dell’ordinamento universitario bulgaro, con ulteriore successivo tirocinio concluso da un esame orale di Stato di abilitazione all’insegnamento, sempre secondo le anzidette modalità linguistiche, dinanzi a una Commissione appunto di Stato nominata con decreto rettorale e composta da due docenti di ateneo e da un docente

scolastico statale), i titoli professionali conseguiti (di insegnante nella materia di riferimento, sempre abilitato senz'altro all'insegnamento presso le scuole secondarie bulgare), la relativa certificazione da parte delle locali autorità competenti, la prova della domanda di riconoscimento su queste basi presentata al M.I.U.R., le interlocuzioni con quest'ultimo conseguite alla data di redazione del presente ricorso, si allegano al doc.

3.

3. La ricorrente dichiarava e documentava prima alle autorità bulgare e poi a M.I.U.R. di essere in possesso, tra l'altro, dei seguenti titoli ed atti: documento di riconoscimento in corso di validità; titolo di istruzione secondaria superiore; titolo relativo a ciclo di studi post secondari, oggetto di omologazione; certificazione della formazione professionalizzante ricevuta e delle specifiche materie su cui essa si è appuntata e relativi programmi dettagliati; certificazione di partecipazione a tirocinio pedagogico; certificato di acquisizione di qualifica professionale; certificazione da parte dell'autorità bulgara a ciò predisposta, il NACID, che detta acquisita qualifica professionale corrisponde al livello di qualifica massimo, "e", ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della direttiva 2005/36/CE, e che detta qualifica professionale dà di per sé diritto di esercitare la professione di insegnante, nelle rispettive aree disciplinari, nella Repubblica di Bulgaria.

4. La ricorrente dunque, come si potrà verificare dalla documentazione allegata, è soggetto pienamente abilitato all'insegnamento in Bulgaria, che su questa base, e sulla base della propedeutica formazione intrapresa in loco, ha così proceduto: ha richiesto al M.I.U.R. il riconoscimento dei propri titoli professionali, avviando il relativo procedimento amministrativo; ha atteso il decorrere dei termini di legge previsti dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, e constatato che, come per altri soggetti nella medesima posizione (ad es. la gran parte dei ricorrenti nel procedimento R.G. 9818/18 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio sez. III bis contro il provvedimento generale M.I.U.R. summenzionato), detti termini non furono rispettati (il che denota già di per sé e sul piano dell'agire amministrativo un'evidente incertezza del Ministero), tanto che addirittura seguirono rituali diffide ad adempiere in proposito, e, nel caso di molti, azioni giudiziali avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. (es. sentenza n. 5735/2018 dell'Ecc.mo Tribunale adito).

5. Rilevanti per la posizione della ricorrente, ed evidentemente lesivi dei suoi diritti ed interessi, sono poi intervenuti:

- dapprima la pubblicazione dell'abnorme atto "MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0009014.29-05-2018", già menzionato, da parte del M.I.U.R., già oggetto d'impugnazione da parte della ricorrente, che senza definizione temporale per il passato o per il futuro e dunque con portata generale attesta la volontà di M.I.U.R. di «non prendere in considerazione», e dunque considerare senz'altro rigettate, «tutte le istanze dei cittadini abilitati all'insegnamento in Bulgaria» che documentano una tipologia di formazione professionale a detta del Ministero non acconcia ai fini del riconoscimento ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2013/55/UE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, facendo riferimento, espressamente richiamandosi ed allegando (docc. 2 e 4), a interlocuzioni avvenute tra il M.I.U.R. e l'autorità bulgara competente per la attestazione di conformità e certificazione dei titoli ivi ottenuti, il NACID, e a sopravvenute interpretazioni da quest'ente offerte dei rapporti tra normativa europea rilevante e legislazione e prassi bulgara, procedendo ad una differenziazione tra tipologie di formazione professionalizzante al fine di divenire insegnante in Bulgaria che a detta di M.I.U.R. e NACID sarebbe rilevante (ma, vedremo, essa è errata e comunque irrilevante);

- e poi il recapito del provvedimento al doc. 1 qui impugnato, anch'esso a firma del Direttore generale del Ministero per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Dott.ssa Maria Assunta Palermo, che in coerenza col provvedimento generale del 29 maggio summenzionato, cui fa espresso riferimento (tanto che detti provvedimenti paiono doversi leggere in congiunzione), procede ad un'interpretazione parziale ed erronea delle disposizioni di legge rilevanti, come si vedrà in extenso, sussumendo genericamente il caso di ogni cittadino che abbia ottenuto titolo professionale di insegnante in Bulgaria nella regolamentazione deteriore ex art. 13, par. 2, comma 1, della direttiva 2013/55/UE (rectius, della direttiva 2005/36/CE come emendata dalla direttiva 2013/55/UE), e dunque predicando la necessità di comprovare, ai fini del riconoscimento, lo svolgimento di un anno di esperienza professionale quale

insegnante a tempo pieno nelle scuole statali bulgare, quando altre sono le norme applicabili e rilevanti nel caso dell'odierna ricorrente, sicché detto requisito è da intendersi non necessario e la presa di posizione di M.I.U.R. errata.

6. Per queste ragioni l'odierna ricorrente si vede costretto a ricorrere per far valere l'illegittimità del provvedimento qui impugnato ed in genere dell'interpretazione offerta da M.I.U.R. anche nel provvedimento del 29 maggio 2018 già pubblicato sul proprio sito internet, per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

7. Il provvedimento di rigetto definitivo qui impugnato conclama una presa di posizione già resa evidente dall'abnorme provvedimento di M.I.U.R. del 29 maggio 2018 già più volte citato, ove, facendo strame di ogni garanzia sul diritto al procedimento amministrativo, e con tenore lessicale generale, il Ministero rendeva noto mediante un confuso dispaccio pubblicato sul proprio sito internet, sulla scorta delle valutazioni ivi trasfuse, di volere neppure procedere all'ulteriore cernita o comunque all'istruttoria delle domande di riconoscimento ex art. 16 d.lgs. 206/2007 dei provenienti dalla Bulgaria (e ciò era massimamente rilevante giacché lo stesso art. 16 d.lgs. 206/2007 prevede la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione delle risultanze delle procedure di riconoscimento quale modalità di loro comunicazione).

8. La presa di posizione del M.I.U.R. si fonda su una serie di erronei assunti interpretativi della normativa europea in tema di riconoscimento di titoli professionali in ambito di Unione europea che verranno presentati in ordine logico.

9. Il primo attiene ad una premessa non espressa ma evidentemente deducibile dall'argomentazione del M.I.U.R., ed invero che dipende dalle interlocuzioni che la direttiva 2005/36/CE e il decreto legislativo italiano di trasposizione n. 206/2007 prefigurano tra autorità competenti degli Stati membri dell'Unione ai fini del

riconoscimento dei titoli: pur tuttavia esso sostanzia un vizio sicuramente deducibile nell'ambito della presente impugnativa e di cui il Tribunale può e deve conoscere.

10. Il sistema di riconoscimento previsto dalla direttiva 2005/36/CE (e successive modificazioni anche mediante direttiva 2013/55/UE) e dal decreto legislativo italiano di trasposizione n. 206/2007 si applica, come noto, ai casi in cui un cittadino intenda trasferirsi in un c.d. Stato membro ospitante per ivi svolgere una professione regolamentata e all'uopo vedere riconosciuti i titoli abilitanti per l'esercizio di detta professione ottenuti in altro paese, c.d. Stato membro d'origine (ove invece volesse ivi svolgere una professione non regolamentata, per cui non fosse rilevante disquisire su titolo abilitanti, ovviamente nulla quaestio).

11. In tal senso, l'art. 13 della direttiva 2005/36/CE (e corrispondentemente l'art. 21 del d.lgs. 206/2007 nei suoi differenti commi) prevede un sistema per la verifica di detti titoli abilitanti per l'esercizio di detta professione ottenuti nel c.d. Stato membro d'origine, che prefigura i vari casi possibili:

- a) può accadere (art. 13, par. 1, della direttiva) che anche nel paese d'origine detta professione sia regolamentata, e il cittadino sia in possesso di «attestati di competenza o di titoli di formazione di cui all'articolo 11, prescritti da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio», al che il riconoscimento è automatico e così pure è automatico l'accesso alla professione nel paese ospitante;

- b) può accadere (art. 13, par. 2, della direttiva) che invece il cittadino provenga da paese c.d. d'origine ove la professione non sia regolamentata: in tal caso, si dovrà andare a verificare la sottostante formazione ottenuta dal cittadino che esercita i suoi diritti di circolazione, e, ove essa si sia concretata in «una formazione e un'istruzione regolamentata» (art. 13, par. 2, ultimo comma, della direttiva, con riferimento alla definizione di «formazione regolamentata» di cui all'art. 3, par. 1, lett. e, della direttiva), ciò pure dovrà senz'altro bastare ai fini del riconoscimento e per l'accesso alla professione;

- c) mentre invece, in mancanza di «formazione regolamentata» e nel caso di presenza di soli generici «attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione» (art. 13, par. 2, comma 1, della direttiva, in antitesi rispetto all'art. 13, par. 2, ultimo comma, e al caso di esistenza di «formazione regolamentata» di cui all'art. 3, par. 1, lett. e, della direttiva) si richiederà per l'immissione nei ranghi professionali nel paese ospitante la prova dello svolgimento nel paese d'origine di un anno di esperienza professionale a tempo pieno (la ratio è evidente: ove non vi sia «formazione regolamentata» e dunque disciplinata per atto normativo del paese d'origine, e dunque di palmare verificabilità, occorrerà verificare per la valutazione dei titoli del richiedente la sua immissione in concreto nei ranghi professionali dapprima nel paese d'origine).

12. Il sistema dunque prevede che si guardi alle disposizioni dell'art. 13, par. 2, comma 1, della direttiva solo ove non si applichino le logicamente antecedenti, e preferenziali, disposizioni dell'art. 13, par. 1, e dell'art. 13, par. 2, ultimo comma.

13. Ora, è vero che i certificati rilasciati alla ricorrente proprio dal NACID (ossia il “Centro nazionale per l'informazione e la documentazione” bulgaro di cui ai docc. 3, oltre che menzionato nei docc. 2-4) paiono attestare che, a detta dell'autorità bulgara, la professione di insegnante in Bulgaria non sia da intendersi quale professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36; ed egualmente ciò la Bulgaria par dichiarare nella c.d. Piattaforma IMI patrocinata dalla Commissione europea, prefigurata dalla direttiva 2005/36 e dal d.lgs. 206/2007 per lo scambio di informazioni tra competenti istituzioni nazionali ai fini del riconoscimento dei titoli.

Ma è anche vero che, per quanto sopra detto, la natura «regolamentata» o meno della professione de qua nel paese d'origine, nel sistema prefigurato dalla direttiva 2005/36, è requisito di legge per l'applicazione di una disciplina o di un'altra ai fini del riconoscimento titoli; e che detta natura va vagliata alla luce della definizione offerta dalla stessa direttiva, al suo art. 3, par. 1, lett. a), che indica come «professione regolamentata» qualunque «attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati

direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale».

14. Alla luce di questa chiara, e lasca, definizione di legge, va considerato che la professione di insegnante in Bulgaria è senz'altro una «professione regolamentata», checché formalmente dichiarino le autorità bulgare: lo stesso NACID, competente autorità bulgara anche a detta dell'amministrazione italiana (docc. 2-4), nelle certificazioni rilasciate alla ricorrente ha attestato l'acquisizione del titolo professionale di insegnante, stante il possesso di determinate qualifiche professionali ottenute e pure attestate, considerando rilevante «l'art. 3, par. 2 dell'Ordinanza sui termini e le condizioni per il rilascio di certificati relativi alle qualifiche professionali acquisite nella Repubblica di Bulgaria necessario per l'accesso o per l'esercizio di una professione regolamentata sul territorio di un altro Stato membro» (doc. 3); non solo, ma si è in grado in questa sede di produrre i testi, anche opportunamente tradotti, della legislazione bulgara rilevante (docc. da 5 a 8: ed in particolare dunque, rispettivamente, della “Legge sull'istruzione prescolastica e scolastica” n. 79 del 13.10.2015, della “Disposizione n. 12 del 1.9.2016 concernente lo statuto e lo sviluppo professionale degli insegnanti, dei direttori e degli altri specialisti pedagogisti”, dell’“Ordinanza sui requisiti unificati statali per l'acquisizione di qualifica professionale di insegnante” approvata con Decreto del Consiglio dei ministri n. 162 del 1997, della “Ordinanza riguardo ai requisiti dello Stato per l'acquisizione della qualifica professionale 'insegnante'” di cui al Decreto del Consiglio dei ministri n. 289 del 7.11.2016) i quali tutti confermano, ad una semplice lettura, come l'ammissione alla professione di insegnante nel territorio della Bulgaria sia subordinata «in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali» (art. 3, par. 1, lett. a della direttiva), sicché si inverte senz'altro il concetto di «professione regolamentata». Si vedano in particolare la “Legge sull'istruzione prescolastica e scolastica” n. 79 del 13.10.2015 di cui al doc. 5, e

nello specifico il suo art. 213 commi VI e VII, ove si stabilisce - per legge! - che la qualifica professionale di “insegnante” «si acquisisce nel sistema dell'istruzione di livello universitario: 1) contemporaneamente alla formazione per l'acquisizione di istruzione a livello universitario per il titolo e la qualifica prevista e viene certificata con la laurea; 2) postlaurea – mediante formazione ed esame statale e viene certificata con attestato» - quell'attestato che la ricorrente ha ottenuto in Bulgaria, presentato a M.I.U.R. e anche in questa sede allegato (doc. 3) – e che «I requisiti statali di acquisizione della qualifica di “insegnante” sono definiti con Ordinanza del Consiglio dei Ministri» - e ciò senza distinguere, come invece oggi fanno speciosamente NACID e di rincalzo M.I.U.R. - docc. 2 e 4 - i casi di formazione durante la laurea o postlaurea ed anzi attestando che entrambi sono disciplinati per legge e rimandano a requisiti determinati con Ordinanza ministeriale e dunque approvati «in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative» a mente dell'art. 3, par. 1, lett. a) della direttiva; non solo, ma pure si noti che detta “Ordinanza sui requisiti statali per l'acquisizione della qualifica professionale di insegnante” – approvata con Decreto del Consiglio dei Ministri bulgaro n. 162/1997, al doc. 7 – detta specifici requisiti che definiscono determinate qualifiche, senz'altro tramite «norme legislative, regolamentari o amministrative», che si applicano chiaramente e senza distinzione ai casi di formazione durante la laurea o postlaurea come quella della ricorrente, e nella stessa direzione si pone il successivo Decreto del Consiglio dei Ministri bulgaro n. 289/2016, qui al doc. 8, del tutto conforme, che anch'esso detta specifici contenuti formativi e requisiti professionali, disciplina un esame di Stato conclusivo – si veda il suo art. 15 – e nelle disposizioni transitorie e finali pure attesta che solo le Università che si adeguino ai requisiti e standard in esso dettati possono organizzare corsi formativi professionalizzanti.

15. Giacché allora i titoli e la formazione della ricorrente sono stati ottenuti in conformità a tutte dette disposizioni «legislative, regolamentari o amministrative», che definiscono con rigore le qualifiche professionali che gli insegnanti bulgari devono ottenere, è da inferire che la professione di insegnante in Bulgaria sia in realtà da intendersi come «professione regolamentata» ai sensi della direttiva 2005/36, e dunque

che al caso della ricorrente vada applicato il regime di riconoscimento automatico dei titoli ottenuti di cui all'art. 13, par. 1, della direttiva e di cui all'art. 21 comma 1 d.lgs. 206/2007.

16. Detta interpretazione sull'applicazione ai casi di specie della disciplina ex artt. 3 par. 1 lett. a) e 13 par. 1 della direttiva è univocamente sposata anche dai pareri pro veritate richiesti per la questione che qui interessa al Prof. Roberto Baratta, già consigliere giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea (doc. 9), e agli avvocati bulgari Vania Doncheva e Teodora Fokova del foro di Sofia (doc. 10). In estrema sintesi, il concetto di “professione regolamentata” nello Stato di origine del titolo – che è proprio dell’ordinamento dell’Unione, e dunque concetto autonomo di diritto UE – si traduce nell’essere in possesso di una qualifica professionale “corrispondente a un titolo di formazione specificamente concepito per preparare i suoi titolari all’esercizio di una determinata professione” (sentenza 6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, ECLI:EU:C:2015:408, punti 37 e 38; il passaggio citato è al punto 38), titolo che è necessario in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato (sentenza Brouillard, cit., punto 36 e la giurisprudenza ivi citata). Come si è rilevato, è indubbio che l’ordinamento bulgaro disciplini le attività di formazione universitaria volte specificatamente (per riprendere l’espressione della Corte di giustizia) alla preparazione dei docenti nelle scuole bulgare. In altre parole, se si assume quale parametro di riferimento la giurisprudenza della Corte di giustizia e si desume doverosamente che in Bulgaria la professione di insegnante è qualificabile come “regolamentata”, è gioco forza concludere che la situazione giuridica degli insegnanti italiani che come la ricorrente si sono recati presso la New Bulgarian University di Sofia per conseguire l’abilitazione all’insegnamento ricade nell’alveo dell’art. 13, par. 1, comma 1, con tutte le conseguenze del caso. Ricorrono infatti, nella fattispecie, i due presupposti applicativi, e segnatamente quello riguardante il possesso di un attestato o di un titolo che sia prescritto in Bulgaria per accedere alla professione di insegnante purché il medesimo attestato o titolo rientri in una delle varie fattispecie normative alternativamente previste dall’art. 11 (art. 13, par. 1, comma 2) della direttiva 2005/36.

17. In definitiva, è quindi errato l'impugnato provvedimento di M.I.U.R. che si appunta, in malam partem, soltanto sull'applicazione della disciplina, logicamente subordinata e deteriore, di cui all'art. 13, par. 2, della direttiva, quando al caso della ricorrente andrebbe applicato il regime di riconoscimento automatico dei titoli ottenuti di cui all'art. 13, par. 1, della direttiva e di cui all'art. 21 comma I d.lgs. 206/2007.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

18. Non solo. Quale che sia la corretta interpretazione in punto di applicabilità dell'automatico regime ex artt. 3, par. 1 lett. a) e 13, par. 1, della direttiva 2005/36, va pure considerato che è errato l'impugnato provvedimento di M.I.U.R. laddove esso non applica nel caso di specie alla ricorrente le disposizioni dell'art. 13, par. 2, ultimo comma della direttiva 2005/36 e dell'art. 21 comma III d.lgs. 206/2007, quando invece pretende di applicare le deteriori disposizioni dell'art. 13, par. 2, comma I.

19. In effetti, per quanto sopra detto, e per le specifiche disposizioni normative bulgare sopra richiamate in tema di formazione professionalizzante per l'ottenimento in loco della qualifica di insegnante (docc. da 5 a 8), anche ove non si volesse ritenere concretata la definizione di «professione regolamentata» ex art. 3, par. 1, lett. a), è senz'altro da ritenere inverata nei casi come quello della ricorrente una «formazione regolamentata» ai sensi degli artt. 3, par. 1, lett. e) e 13 par. 2, ultimo comma, della direttiva 2005/36 e art. 21 comma III d.lgs. 206/2007: sicché diviene non necessario ed anzi non richiedibile all'istante, ma invece M.I.U.R. illegittimamente lo richiede nel provvedimento impugnato, il requisito di un anno di esperienza professionale sul campo per il riconoscimento (art. 13 par. 2, ultimo comma, della direttiva 2005/36: «l'anno di esperienza professionale (...) non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata»).

20. Si consideri la lasca definizione di «formazione regolamentata» prevista dall'art. 3, par. 1, lett. e) della direttiva e, pedissequamente, dall'art. 4, lett. e) del d.lgs. 206/2007 di trasposizione: essa è da intendersi come «qualsiasi formazione specificamente orientata

all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine» (così, testualmente, l' art. 3, par.1, lett. e) della direttiva 2005/36). L'esistenza di una simile formazione, stante la possibilità di sua immediata verifica ex lege, conduce all'impossibilità di richiedere ex artt. 13, par. 2, ultimo comma, della medesima direttiva e 21, comma III d.lgs. 206/2007, l'ottenimento di requisiti ulteriori sub forma di esperienza professionale. Ai sensi dell'art. 13, par. 2, comma I, invece, affinché esperienza professionale si possa richiedere (come fa M.I.U.R. illegittimamente con la ricorrente), si dovrebbe essere in presenza di mere generiche attestazioni di preparazione, non verificabile con certezza nei suoi modi e nei suoi effetti, del titolare all'esercizio della professione in questione.

21. Così non è: come sopra dimostrato, l'ottenimento della qualifica professionale di insegnante in Bulgaria e i requisiti della necessaria formazione sono dettagliatamente normati, e dunque si è in presenza di certificata attività formativa la cui struttura e livello sono «stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione» (leggi statali, decreti del Consiglio dei ministri della Repubblica bulgara: v. docc. da 5 a 8); per di più, è lo stesso NACID, autorità bulgara competente come ammesso anche da M.I.U.R. (docc. 2 e 4), nella stessa nota che ha ispirato il provvedimento qui impugnato, a sostenere che il «certificato di qualifica professionale» del genere di quello rilasciato alla ricorrente è rilasciato solo in caso di formazione presso «un Istituto di istruzione superiore bulgaro, che ha il necessario accreditamento istituzionale e dei programmi» (doc. 4), sicché è da intendere che (a mente della definizione ex art. 3, par. 1, lett. e, della direttiva 2005/36) si è in presenza nei casi di specie di attività formativa la cui struttura e livello sono «soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità» locale; fu peraltro ancora lo stesso NACID, in una comunicazione sempre rivolta al Ministero italiano e alla società di consulenza che

adiuvò alcuni soggetti nel medesimo caso della ricorrente nella propria formazione bulgara (doc. 11), ad ulteriormente attestare (oltre alle proprie competenze istituzionali) che la formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di insegnante da parte di costoro, e della ricorrente, è stata «condotta in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sui requisiti statali unificati per l'acquisizione della qualifica professionale di “insegnante”».

Perciò, si inverano con certezza tutti i requisiti menzionati dall'art. 3, par. 1, lett. e) della direttiva 2005/36; si è dunque certamente in presenza di formazione «regolamentata» perché prevista dalla normativa interna dello Stato che rilascia il titolo corrispondente (la Bulgaria), e di formazione pure sempre «regolamentata» perché soggetta a controllo o autorizzazione della pubblica autorità (art. 3, par. 1, lett. e, comma 2) bulgara. Ne consegue che devono applicarsi al caso di specie gli artt. 13, par. 2, ultimo comma della direttiva 2005/36 e 21 comma III d.lgs. 206/2007, e la richiesta di M.I.U.R. di requisiti ulteriori sub forma di periodi di esperienza professionale, come nel provvedimento impugnato, è pertanto errata e contra legem.

22. La ortogonale chiarezza di detta interpretazione è del resto confermata dalla ratio del sistema normativo imposto dalla direttiva agli Stati membri, già sopra esplicitata: se vi è formazione regolamentata ai fini professionali, per cui basta verificare le disposizioni della legislazione dello Stato membro d'origine per apprezzare se un certo soggetto che l'ha conseguita è abilitato a ivi svolgere la professione rilevante, non occorrerà e non si potrà ex art. 13 della direttiva richiedere altri requisiti. E che ciò si verifichi nel caso di specie è evidente non solo per tutto quanto sopra detto, e alla luce della semplice lettura della documentazione tutta richiamata; ma addirittura lo stesso NACID, nella sua interlocuzione con M.I.U.R. in ambito piattaforma IMI sul caso degli insegnanti italiani abilitati in Bulgaria come la ricorrente, pur propalando l'erronea interpretazione della legislazione bulgara nei suoi rapporti con quella sovranazionale poi trasfusa da M.I.U.R. nel provvedimento impugnato e in quello propedeutico qui al doc. 2, ha attestato che, come detto, «esiste una legislazione nazionale che regola sia l'acquisizione della qualifica di insegnamento (Ordinanza per i requisiti statali per l'acquisizione di qualifica

professionale di "Insegnante"), sia l'accesso alla professione (Ordinanza N. 12 per lo status e lo sviluppo professionale di insegnanti, presidi e altri specialisti pedagogici)), e che conseguentemente «i titolari di qualifica di insegnanti hanno accesso immediato e incondizionato alla professione dell'insegnante in Bulgaria, indipendentemente dalle due modalità di acquisizione» di cui anche al provvedimento impugnato, ed anzi ciò è vero «(in qualsiasi modo di acquisizione) in tutti i tipi di scuole, incluse quelle statali, municipali e private», essendo compresa in questo novero anche la ricorrente (doc. 12: il tutto del resto fu oggetto di certificazione individuale da parte di NACID quanto alle qualifiche professionali della ricorrente: doc. 3).

23. Ma allora quella che si descrive, anche da parte di NACID nelle sue precedenti comunicazioni, è per l'appunto una «formazione regolamentata» conseguita dalla ricorrente, che dà diritto senz'altro all'immissione nei ranghi professionali: e non a caso la Commissione europea, interessata della questione da parte di una cittadina italiana nella medesima situazione della ricorrente, ha esplicitamente espresso forti dubbi sulla condotta di M.I.U.R., e rilevato che, appunto, ai sensi della direttiva 2005/36, se «dopo aver ottenuto le Sue qualifiche in Bulgaria, Lei è pienamente qualificata ad insegnare in tale paese, le autorità italiane non possono effettivamente rifiutare il riconoscimento delle qualifiche acquisite» (doc. 13), con ciò conclamando proprio la giustezza dell'interpretazione della ratio del sistema normativo che sopra s'è sintetizzata.

24. Anche detta interpretazione sull'applicazione ai casi di specie della disciplina ex artt. 3, par. 1, lett. e) e 13 par. 2, della direttiva è peraltro, oltre che dalla Commissione europea (custode della corretta applicazione delle norme sovranazionali: art. 17 TUE), univocamente sposata dai pareri pro veritate richiesti al Prof. Roberto Baratta (doc. 9) e agli avvocati bulgari Vania Doncheva e Teodora Fokova del foro di Sofia (doc. 10).

E ciò dunque ancora basterebbe, di per sé solo, per provare senz'altro l'erroneità del contegno di M.I.U.R. e il diritto della ricorrente al riconoscimento dei rispettivi titoli professionali.

25. Ma aggiuntivamente, va ancora considerato che, ad una verifica del tenore della normativa rilevante rispetto ai considerando della direttiva 2005/36 e alla chiara ratio,

sopra esplicita, del sistema di riconoscimento ivi prefigurato, ci si è avveduti che addirittura la versione italiana dell'art. 3, par. 1, lett. e) della direttiva 2005/36, e di conseguenza l'art. 4 lett. e del d.lgs. 206/2007 di trasposizione, introducono una definizione di «formazione regolamentata» troppo restrittiva e non conforme al tenore letterale e alla ratio della vera norma europea, che diversamente si esprimono. Si consideri difatti che la direttiva nella sua versione linguistica italiana (una delle 24 versioni di detta normativa, ossia nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea) detta la sopra descritta definizione di «formazione regolamentata» nel senso di formazione che sia «stabilita dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione» e (particella congiuntiva) che sia «soggetta a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine». Abbiamo anche rilevato come, nel caso bulgaro che attiene alla ricorrente, detti requisiti si inverino contemporaneamente, sicché una «formazione regolamentata» è senz'altro da ritenersi conseguita da costei.

26. Pur tuttavia, le altre versioni linguistiche della medesima direttiva 2005/36 si esprimono tutte utilizzando la particella disgiuntiva o nel definitorio art. 3, par. 1, lett. e) (ad es. la versione inglese qui al doc. 14 al suo art. 3 par. 1 lett. e) reca l'espressione «or», la versione francese qui al doc. 15 reca l'espressione «ou», la versione tedesca qui al doc. 16 usa il termine «oder», la versione spagnola qui al doc. 17 dice «o»), sicché va ulteriormente considerato che è altamente probabile che sia la versione italiana ad essere errata nella traduzione e dunque occorrerà si opus, in via interpretativa in virtù dell'effetto diretto delle vere disposizioni della direttiva giacché precise e incondizionate o previo rinvio pregiudiziale interpretativo o di validità ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, acclarare che in realtà è sufficiente, per aversi «formazione regolamentata», che la ricorrente abbia svolto o una formazione disciplinata da norme interne bulgare o una formazione sottoposta ad autorizzazione e controllo di locali autorità, il che rende ancor di più certo e vero, stante quanto sopra detto, che la ricorrente abbia svolto formazione regolamentata e dunque con certezza si devono considerare da applicare al suo caso gli artt. 13, par. 2, ultimo comma della direttiva

2005/36 e 21 comma III d.lgs. 206/2007 e considerare la richiesta di M.I.U.R. di requisiti ulteriori sub forma di periodi di esperienza professionale errata e contra legem.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE – art. 3 della Costituzione - Art. 45 TFUE – l. 241/1990), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, disparità di trattamento.

27. Il provvedimento impugnato e la condotta del M.I.U.R. sopra descritti nei confronti della ricorrente sono erronei e contra legem ed anzi abnormi, e ridondano anche in eccesso di potere, non appena si ponga mente altresì alle seguenti implicazioni.

28. La direttiva 2005/36 e il sistema del riconoscimento dei titoli professionali prefigurato dalla disciplina sovranazionale sono, come rilevato nel già citato parere (doc. 9), uno dei più rilevanti strumenti per garantire l'effettivo godimento dei diritti di circolazione dei cittadini europei, e dunque per l'esercizio da parte di costoro delle loro libertà fondamentali. Il sistema trae origine dai disposti fondamentali dell'art. 45 TFUE in tema di libera circolazione dei lavoratori; e si ispira, espressamente (si vedano i considerando introduttivi della direttiva 2005/36), agli obbiettivi del maggiore automatismo possibile nel riconoscimento delle qualifiche e della semplificazione mediante uniformazione delle procedure nazionali all'uopo previste.

Ciò implica che, come sopra detto, debbano essere correttamente definite, interpretate ed applicate le norme specifiche rilevanti, così da assicurare, com'è suo diritto, anche all'odierna ricorrente detto automatismo e il suo diritto al riconoscimento, disconoscendo de plano l'erronea posizione di M.I.U.R..

29. Ma ciò implica anche che occorre, per la migliore interpretazione della legislazione rilevante, avere riferimento alla cornice di principi regolatori della materia, e dunque rammentare in particolare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, proprio in tema e con riferimento all'art. 45 TFUE, norme nazionali che stabiliscono i requisiti per ottenere una certa qualifica, ancorché applicate senza discriminazioni collegate alla cittadinanza, possono comunque produrre l'effetto di ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali se le norme nazionali in questione

prescindono dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro (sentenza 7 maggio 1991, Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193). Ne consegue che le autorità italiane – cui sia rivolta una richiesta di riconoscimento di un titolo all'abilitazione professionale ottenuto in Bulgaria, presentata da un cittadino italiano, in virtù del fatto che in Italia l'attività di insegnamento è subordinata al possesso di un diploma o di una qualifica professionale – sono tenute a prendere in considerazione il titolo formativo bulgaro, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, anche a prescindere dall'automaticità nel riconoscimento demandata da norme specifiche (e sopra richiamate), effettuando un effettivo confronto tra due parametri di riferimento: da un lato, le competenze attestate dai titoli e dall'esperienza professionale e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale (sentenza 8 luglio 1999 Fernández de Bobadilla, C-234/97, EU:C:1999:367).

30. *Tale procedura di valutazione comparativa demandata dalle norme europee di riferimento impone comunque alle autorità italiane di assicurarsi che il diploma bulgaro attesti, in capo al titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche identiche o equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Una simile valutazione del diploma conseguito in Bulgaria deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma – tenuto conto della natura e della durata degli studi (e della eventuale formazione pratica) di cui si attesti il compimento – permette di presumere in possesso del titolare.*

Più precisamente, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nel quadro di detto esame uno Stato membro può e deve valutare le differenze oggettive concernenti sia il quadro giuridico della professione in questione nello Stato membro di provenienza, sia l'ambito di attività di quest'ultima. Se, in esito a detto esame comparativo dei diplomi - da effettuarsi, si noti, in subordine rispetto all'applicazione di ogni effetto automatico demandato dalle norme specifiche già sopra richiamate - le autorità nazionali accertano che le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che tale diploma soddisfa i requisiti da queste imposti. Se, invece, a

seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti.

31. Dunque, il provvedimento impugnato di M.I.U.R. non solo conclama un indirizzo dell'amministrazione errato e abnorme rispetto ad ogni norma e garanzia sul procedimento amministrativo (giacché essa ha travalicato i termini imposti dal d.lgs. 206/2007 per la conclusione del procedimento in danno della ricorrente, e non è nemmeno dato capire cosa il Ministero intenda quanto esplica, nell'atto al doc. 2 che il provvedimento impugnato richiama, la sua volontà di «non prendere in considerazione» le istanze presentate – e ivi si bordeggiava davvero la nullità ex art. 21 septies l. 241/1990 per indeterminatezza del contenuto del provvedimento, ferma la sua illegittimità alla luce della altre norme sul diritto al corretto procedimento amministrativo...); ma, nel denegare un'istruttoria effettiva su titoli e qualifiche vantati dalla istante (con il provvedimento qui al doc. 2 che quello al doc. 1 richiama, ponendo quanto ivi trasfuso alla base argomentativa della decisione amministrativa impugnata), M.I.U.R. si è posto radicalmente in contrasto con i pacifici principi interpretativi delle norme fondamentali dei Trattati europei, che impongono invece il maggiore automatismo possibile e un'istruttoria appunto effettiva e a ciò orientata in una cornice di semplificazione.

In estrema sintesi, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, anche a voler prescindere dall'applicazione della direttiva 2005/36 (e dunque ciò si dice in subordine rispetto a quanto sopra), le autorità italiane sono in ogni caso tenute a valutare le conoscenze acquisite in Bulgaria, nel contesto di un valido ciclo di studi, allo scopo di accertare il possesso delle conoscenze previste dall'ordinamento italiano (sentenze Vlassopoulou, C-340/89, cit., punto 20; Fernández de Bobadilla, cit., punto 33; 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, punto 71, e 10 dicembre 2009, Pešla, C-345/08, EU:C:2009:771, punto 41) e, se del caso, imporre misure compensative.

Ne consegue che, in virtù dei principi generali imposti dalle libertà di circolazione garantite dai Trattati, le autorità italiane non possono limitarsi a “non prendere in considerazione” o a respingere tout court la richiesta di riconoscimento, reputando i

titoli formativi legittimamente acquisiti in Bulgaria come se fossero attestazioni prive di efficacia nell'ordinamento italiano o tamquam non esset (mentre il provvedimento al doc. 1 ciò evidentemente fa visto il suo richiamo al provvedimento presupposto al doc. 2).

32. *Non solo. I vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea esecrano i rigetti sic et simpliciter delle istanze di riconoscimento, e ciò egualmente fa, espressamente, la stessa direttiva 2005/36 che prefigura, all'art. 14 (del pari l'art. 22 del d.lgs. 206/2007 di trasposizione) la possibilità ed anzi la necessità di utilizzare il sistema delle misure compensative nel caso di mancata perfetta equipollenza tra qualifiche e titoli del paese d'origine e di quello ospitante (e a detto sistema, non a caso, rinvia anche la Commissione europea nella sua missiva critica sul comportamento di M.I.U.R. nel caso di specie qui al doc. 13).*

33. *Al riguardo conviene ricordare che con sentenza n. 7788 del 3.6.2015 proprio il T.A.R. Lazio di Roma, sez. III (doc. 18), ha avuto modo di rilevare che «i provvedimenti con cui viene negato sic et simpliciter il riconoscimento della formazione professionale acquisita (...), si pongono in contrasto con i principi ispiratori della Direttiva n. 2005/36/CE, tesi a garantire, per i cittadini dell'Unione, il diritto di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Il sistema generale si fonda su una innovativa costruzione giuridica, per cui una formazione professionale ritenuta idonea all'esercizio di una professione in uno Stato membro si presume che abbia uno spessore formativo che le consenta di esercitare la stessa professione in tutti gli altri Stati dell'Unione, con la previsione, in caso di formazioni professionali difformi, della necessità di misure compensative, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento e che vengono richieste al fine di colmare eventuali lacune nella formazione accademico-professionale del professionista comunitario rispetto alla formazione professionale nazionale. Qualora, dunque, l'Amministrazione riscontri lacune nel percorso formativo in concreto seguito all'estero, ostative al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese in Italia, non potrebbe semplicemente negare tale riconoscimento... ma dovrebbe, quanto meno, valutare la*

possibilità di attivare misure compensative, ai sensi dell'art. 22, d.lg. n. 206 del 2007. In difetto di ciò, appare evidente il deficit istruttorio e motivazionale che inficia i provvedimenti gravati».

E si noti che, di fronte alla vittoriosa iniziativa giudiziale di alcuni soggetti nella medesima situazione della ricorrente, che hanno ottenuto pochi mesi fa dalla giurisdizione ordinaria l'inserimento nelle graduatorie scolastiche mediante disapplicazione delle norme contrastanti, lo stesso M.I.U.R. eccepiva in quella sede solo che la procedura di riconoscimento «potrebbe comportare esperimento di misure compensative», per quanto ovviamente «dall'esito assolutamente imprevedibile» (doc. 27), ed ossia in quella sede M.I.U.R. ammetteva che il corretto cursus di domande di riconoscimento del genere non prevede rigetti sic et simpliciter ma l'attivazione dei meccanismi di cui all'art. 14 della direttiva 2005/36 e dell'art. 22 del d.lgs. 206/2007.

Sicché, ancora, il provvedimento impugnato di M.I.U.R. e l'intero contegno da esso serbato nei confronti delle istanze di riconoscimento della ricorrente sono erronei, contrari alla legge e ai principi ispiratori della materia, e ridondano in ogni caso in eccesso di potere, anche in ragione del fatto che il criterio dell'anno di esperienza professionale che M.I.U.R. col provvedimento impugnato pur illegittimamente richiede è da ritenersi inverato nel caso della ricorrente giacché ella ha pregressa esperienza professionale quale insegnante in Italia per periodo analogo ed anzi superiore.

E ciò si dice sul piano generale.

34. I medesimi vizi poi, anche con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost., sono da rilevare specificamente quando si ponga attenzione a quanto segue.

Vi è anzitutto una evidente contraddittorietà/illogicità dell'atto presupposto e prodromico (doc. 2) a quello impugnato, e da esso richiamato (doc. 1), nel suo voler prefigurare una risposta generale, one-fits-all, ad una platea ampia di istanti senza valutare le specificità dei casi concreti di ognuno, e dunque prefigurando l'illegittimo trattamento forzosamente uguale, mediante mancanza di istruttoria specifica, di posizioni ben possibilmente diverse: dunque vi è prova certa, ammissiva, della mancanza di istruttoria specifica da

parte di M.I.U.R. anche nell'adozione del provvedimento impugnato per quanto riguarda la posizione singola della ricorrente.

Inoltre vi è prova che, nel caso di domande di riconoscimento analoghe a quelle avanzate dalla ricorrente da parte di cittadini bulgari, il M.I.U.R. abbia invece in passato de plano concesso il richiesto provvedimento (doc. 19).

35. *L'analisi di quest'ultimo aspetto insieme costituisce una coda argomentativa all'analisi tutta sopra spiegata e conduce ad uno dei punti nodali della questione.*

In punto di argomentazione, e di diritto, detto trattamento deteriore dei cittadini italiani che esercitano la propria libertà di circolare all'interno dell'Unione e di trasferirsi ai fini di studio e di lavoro (è comportamento massivo e indiscriminato del M.I.U.R.: v. doc. 2, e giudizio n. r.g. 9818/2018 pendente dinanzi al T.A.R. adito, sez. III bis) comporta un'evidente discriminazione rispetto al trattamento riservato a cittadini bulgari o di altri paesi europei che, compiendo analoga operazione, vedono sancito il loro diritto di circolazione. E' il noto caso delle cd. reverse discriminations, o discriminazioni inverse o a rovescio delle situazioni interne rispetto a quelle pacificamente disciplinate dal diritto dell'Unione: discriminazioni che non solo l'interpretazione univoca della Corte di giustizia dell'Unione, ma anche ormai della Corte costituzionale (sin da Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 249, Corte cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 61, Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 443), e anche la normativa ordinaria (art. 14 bis legge 4 febbraio 2005, n. 11) considerano inaccettabili e da sanzionare, anche a mente dell'art. 3 della Costituzione, mediante la disapplicazione demandata dall'art. 14 bis comma II l. 11/2005, o mediante interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina rilevante, o semmai in extrema ratio mediante proposizione di questione di legittimità costituzionale della disciplina che conduce a detta inaccettabile discriminazione (sebbene M.I.U.R. nemmeno spieghi quali tra i disposti del d.lgs. 206/2007 consideri fondare la propria erronea interpretazione).

36. *Quanto al nocciolo del problema, poi, senza infingimenti: è ovvio che detto trattamento deteriore dei cittadini italiani che optano per i propri diritti di circolazione rispetto ai cittadini stranieri da parte di M.I.U.R. sia da ritenersi mosso dal riflesso*

condizionato che conduce l'apparato burocratico a ravvisare condotte abusive in ogni caso in cui i cittadini, tra cui la ricorrente, utilizzino strumentalmente le proprie libertà di circolazione sancite dal diritto sovranazionale. Ma allora va sgombrato il campo da equivoci: non solo, mai, M.I.U.R. ha dedotto abusi di fatto o di diritto nel caso della formazione e dei titoli ottenuti dalla ricorrente; non solo, come noto, la Corte di giustizia dell'Unione (da ultimo con la sentenza 17 luglio 2014, Torresi C-58/13, C-59/13 ECLI:EU:C:2014:2088) ha evidenziato che detti abusi dovrebbero essere, se del caso, specificamente eccepiti, e non si può rinvenire certo abuso nel caso di cittadini di un paese membro che acquisiscano formazione o titoli altrove per poi ritornare alla base e pretendano come loro diritto di vederli riconosciuti; ma soprattutto, la documentazione tutta sopra rappresentata attesta che la ricorrente ha svolto una reale, effettiva formazione in Bulgaria, con presenza costante in loco, per la durata di un anno accademico, col sostenimento di esami su ogni materia e un esame di stato finale e un tirocinio; e per di più, ad ulteriore connotazione, va rilevato che la ricorrente, precaria della scuola, è stata sostanzialmente costretta a recarsi in altro Stato membro dell'Unione europea per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, in ragione del mancato avvio in Italia delle pur legislativamente previste scuole di abilitazione (le c.d. SSIS) e poi dei c.d. TFA, e dunque nemmeno potrebbe essere tacciata (ma sarebbe comunque irrilevante) di aver scelto strumentalmente un percorso anziché un altro (solo a partire dal 2018 la situazione in Italia e nell'area disciplinare è cambiata poiché il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 ha prefigurato un nuovo percorso per gli aspiranti docenti di scuola secondaria: si rammenti in proposito che l'obbligo formativo volto all'abilitazione fu imposto dalla normativa italiana vigente, giacché per accedere alla professione di docente è indispensabile acquisire l'abilitazione all'insegnamento, e il possesso di un titolo che abbia valore abilitante per una specifica classe di concorso rappresenta il requisito fondamentale per diventare insegnante e il titolo necessario per partecipare ai concorsi a cattedra, senza il quale la ricorrente non poteva né può aspirare al superamento della pregiudizievole condizione di precarietà in cui versa).

37. Anche per dette ragioni il provvedimento impugnato di M.I.U.R. e il contegno da esso serbato nei confronti delle istanze della ricorrente è illegittimo perché contrario alla legge, ai principi ispiratori della materia, e perché invero un conclamato, e inveterato, eccesso di potere.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

38. Il requisito del *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, e ad esso si somma in modo altrettanto evidente il connotato del *periculum in mora*, essendo sufficiente considerare che durante il tempo necessario all'ordinaria definizione del ricorso la ricorrente rischia concretamente di vedere vanificate le proprie più che legittime aspettative allo svolgimento stabile dell'attività lavorativa quale insegnante cui invece ha diritto: non solo i provvedimenti di M.I.U.R. paiono evidentemente condurre alla sua espulsione dal sistema scolastico, definitivamente o quantomeno per le ammissioni stagionali in graduatoria, quando invece la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare al suo art. 1 comma CX, e i suoi decreti attuativi, hanno prefigurato le ultime possibilità per la prossima stabile immissione in ruolo dei docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento prima del nuovo prefigurato definitivo cambio di regime di immissione, ma vi è pure prova che dopo la pubblicazione del provvedimento prodromico e presupposto di cui al doc. 2 (che è da quello impugnato richiamato) sono seguiti, per soggetti in posizione analoga alla ricorrente, provvedimenti tendenti all'espulsione da concorsi in atto o da graduatorie per le chiamate stagionali che sono fondati espressamente e solo sulle medesime ragioni (doc. 20), sicché vi è timore che iniziative del genere possano seguire a stretto giro anche per il caso della ricorrente.

39. Sul punto, giacché la ricorrente è partecipante, in base al suo status di insegnante abilitata all'estero, al Concorso docenti D.D.G. n. 85/2018, per l'appunto uno degli ultimi riservati agli abilitati a mente della legge 13 luglio 2015, n. 107 (doc. 28), ed è in attesa di partecipare alle prove concorsuali per le proprie classi di concorso, presso l'Ufficio scolastico regionale competente, calendarizzate per il 5 marzo 2019, al fine dell'immissione nel ruolo delle scuole di istruzione secondaria (doc. 21), e teme in esito alla ricezione dell'illegittimo provvedimento impugnato di essere esclusa dal concorso e

dalle sue prove, dalla successiva possibilità di successiva sottoscrizione del contratto FIT previsto dalla normativa di bando ed ex d.lgs. 59/2017 quale prodromico all'immissione in ruolo e in definitiva appunto dalla collocazione in ruolo, con evidente irreparabile danno per la sua carriera professionale, si rivolge in particolare istanza di adozione di idonea misura cautelare che assicuri alla ricorrente la partecipazione al concorso ed in particolare lo svolgimento delle prove previste e l'inclusione nelle graduatorie di merito sussistendone le condizioni, alla possibilità di sottoscrizione del contratto FIT ex d.lgs. 59/2017, alla successiva collocazione in ruolo, oltre che semmai ai prossimi concorsi per abilitati prefigurati dalla menzionata legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare al suo art. 1 comma CX, concordemente con i principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato in casi analoghi con i provvedimenti N. 03606/2018 REG.PROV.CAU. nel giudizio 6072 del 2018 (doc. 22) e N. 03609/2018 REG.PROV.CAU. nel giudizio 6073/2018 (doc. 23). La mancata perdurante ammissione della ricorrente ai concorsi e alla collocazione in ruolo nelle more la escluderebbe irrimediabilmente con illegittima e irreparabile perdita di chance e lesione delle aspettative di carriera; nessun danno invece risulterebbe a chicchessia in caso contrario. Il tutto peraltro considerando che il Consiglio di Stato col provvedimento N. 03764/2018 REG.PROV.CAU. nel giudizio 6207 del 2018 (doc. 24) ha recentemente ammesso addirittura i semplici detentori di laurea, ossia di titolo inferiore a quello dell'istante e da lei comunque detenuto, al medesimo Concorso docenti D.D.G. n. 85/2018, e dunque nel caso la ricorrente non potesse a questo ed eventualmente ai prossimi partecipare si invererebbe una illogica discriminazione oltre che una violazione di legge per tutto quanto sopra detto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, vengono rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma così provvedere:

- in via cautelare, sospendere gli effetti dell'atto impugnato, se del caso in esito al prospettato rinvio pregiudiziale interpretativo o di validità ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e adottare ogni misura cautelare idonea, con specifico, ma

non esclusivo, riguardo al riconoscimento provvisorio della qualifica richiesta o in subordine ordinanza propulsiva nella forma del remand, e comunque ogni provvedimento che assicuri la partecipazione della ricorrente al Concorso docenti D.D.G. n. 85/2018 cui è iscritta e alla successiva sottoscrizione del contratto FIT ex d.lgs. 59/2017 e alla collocazione in ruolo e ai prossimi concorsi per abilitati previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare al suo art. 1 comma CX;

- nel merito, annullare l'atto impugnato e dichiararsi spettante alla ricorrente il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante ottenuta in Bulgaria ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 o in subordine condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al rilascio del provvedimento di riconoscimento.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

In via istruttoria, si depositeranno i documenti enunciati in narrativa.

Si dichiara dovuto, ai fini del presente ricorso, un contributo unificato di € 650,00.

Camerino/Macerata, li 24 ottobre 2018

Avv. Fabio Pierdominici

Avv. Leonardo Pierdominici

”.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 Cost., decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), ECCESSO DI POTERE per discriminazione, illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

II. 1 *Va poi considerato, a connotazione dell'illegittimità del contegno della pubblica amministrazione nel caso di specie e dunque dell'esclusione comminata alla ricorrente dal concorso docenti 2018 e dalle sue graduatorie, che l'azione dell'U.S.R. competente nel caso di specie è contraddetta dal comportamento che altri UU.SS.RR. stanno tenendo.*

In particolare, nei confronti di soggetti in posizione del tutto analoga a quella della ricorrente, e dunque nei confronti di abilitati all'insegnamento per le scuole secondarie presso la New Bulgarian University di Sofia, che furono ammessi con riserva al concorso docenti 2018, e che poi ricevettero anch'essi il diniego di M.I.U.R. al riconoscimento di qualifiche e titoli esteri ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo 206/2007 (docc. 7-8) e che quel diniego pure impugnarono, altri UU.SS.RR. del M.I.U.R. competenti rationae loci stanno perpetuando le riserve apposte all'atto dell'ammissione al concorso docenti 2018, ed anzi, in esito alle prove svolte positivamente di detto concorso, stanno immettendo in ruolo i partecipanti (docc. 9-10), e dunque nient'affatto escludendo invece dal concorso e dalle sue graduatorie.

Ben fanno quegli UU.SS.RR. del M.I.U.R., più prudenti, a perpetuare la cennata riserva e a non escludere dal concorso gli interessati, dinanzi alla bontà delle ragioni addotte nelle frappe impugnative nei confronti dei dinieghi al riconoscimento: con ciò, evitano che la P.A. causi danni ingenti agli amministratori, di cui inevitabilmente sarebbe poi la P.A. a dover soffrire in sede di successiva richiesta di risarcimento del danno.

Ma va rilevato, ai fini della presente impugnativa, che il contegno della P.A. nei confronti dell'odierna ricorrente risulti in quest'ottica vieppiù errato, giacché sviato e giacché incarna una patente discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione: si trattano, stanti le circostanze appena descritte, casi assolutamente uguali in modo difforme, imponendo

al ricorrente un trattamento deteriore e facendogli soffrire danni ingiustificati.

Per tutti i suesposti motivi

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe, e con ogn'altra conseguenza di legge, ivi inclusa la declaratoria dell'obbligo e/o la condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per il Lazio per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 la ricorrente e ad immetterla in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018.

Con condanna a spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria, si depositeranno i documenti richiamati in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, visto il punto E.2 della Circolare del 18 ottobre 2011 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa "Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo", trattando il presente ricorso una controversia concernente la fase di costituzione di un rapporto di pubblico impiego mediante pubblico concorso, e versando la ricorrente nel regime reddituale previsto dalla legge come da allegata autocertificazione (doc. 13), si dichiara versarsi in regime di esenzione.

Camerino/Macerata, li 2 dicembre 2019

Avv. Fabio Pierdominici

Avv. Leonardo Pierdominici"

Si allegano:

- 1-** Copia autentica Ordinanza del 10/06/2024 n. 11780/2024
Reg.Prov.Coll. del TAR LAZIO - ROMA
- 2-** Copia autentica del ricorso introduttivo del giudizio n.
17/2020 dinanzi al TAR LAZIO - ROMA
- 3-** Modulo richiesta pubblicazione notifica per pubblici proclami.

Il sottoscritto difensore resta in attesa di ricevere a mezzo pec, nel termine indicato nell'ordinanza, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione ai fini del deposito in giudizio.

Camerino, 7 luglio 2024

Avv. Fabio Pierdominici